



1-4 DIC. 2014

Fr + c.v.

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Ricorsi

R.G.N. 21572/2011

Cron. 25682

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 28/10/2014
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere - PU
- Dott. ANTONIO MANNA - Rel. Consigliere -
- Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21572-2011 proposto da:

I S.P.A. , in
 persona del legale rappresentante pro tempore
 domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio
 dell'avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa
 dall'avvocato GIOVANNI SALVIA, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

R D

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL GESU' 57,
 presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PERGOLA,

2014

3173

h

rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO
SANTANGELO, giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 285/2011 della CORTE D'APPELLO
di POTENZA, depositata il 23/06/2011 R.G.N. 184/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/10/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;

udito l'Avvocato LONGO TOMMASO per delega SANTANGELO
ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso
per il rigetto.

CASSAZIONE.NET

R.G. n. 21572/11
Ud. 28.10.14**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza depositata il 23.6.11 la Corte d'appello di Potenza rigettava – per quel che rileva nella presente sede - il gravame interposto da |
S.p.A. contro la sentenza n. 339/10 del Tribunale della stessa sede che ne aveva dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato a D R
per avere, nel corso del giudizio da lei instaurato per il conseguimento d'un superiore inquadramento contrattuale, prodotto in fotocopia documenti aziendali ritenuti riservati. In accoglimento dell'appello incidentale, i giudici d'appello condannavano la predetta società a pagare alla lavoratrice il risarcimento del danno biologico da demansionamento.

Per la cassazione della sentenza ricorre | S.p.A. affidandosi a tre motivi.

L'intimata D R resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con il primo motivo il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1141, 2105, 2106 e 2119 c.c., degli artt. 1, 3 e 5 legge n. 604/66, nonché vizio di motivazione, per avere l'impugnata sentenza ritenuto che i documenti allegati da D R | non fossero riservati - non rientrando nel novero di quelli di cui all'art. 98 d.lgs. n. 30/05 (codice della proprietà industriale) - ed essendo stati prodotti nell'esercizio del diritto di difesa nella controversia promossa dalla lavoratrice per ottenere un superiore inquadramento contrattuale: obietta a riguardo la società ricorrente la non conferenza del codice della proprietà industriale (anche perché entrato in vigore dopo la commissione dell'illecito disciplinare, avvenuta il 31.8.04) e l'esistenza d'una mera facoltà aziendale di secretare o non i propri documenti; l'esercizio di tale facoltà – prosegue il ricorso - esclude che la lavoratrice potesse detenerli ad alcun titolo (contrariamente a quanto affermato dalla gravata pronuncia); infine – continua la ricorrente - si sono rivelati ininfluenti i documenti riservati prodotti dalla dipendente, essendone stata accolta la domanda in base alle sole risultanze testimoniali.



R.G. n. 21572/11
Ud. 28.10.14

Censura sostanzialmente analoga viene formulata nel secondo motivo di ricorso, sotto forma di vizio di motivazione e di violazione e falsa applicazione dell'art. 2104 c.c., per avere la Corte territoriale tralasciato la valenza, se non disciplinare, quanto meno di inadempimento contrattuale della condotta della lavoratrice, venuta meno agli obblighi derivanti da precise disposizioni datoriali; inoltre, conclude la ricorrente, la sentenza ha trascurato la deposizione del teste ing. P , idonea a dimostrare il danno subito dalla società a cagione della divulgazione del manuale di qualità aziendale.

I primi due motivi – da esaminarsi congiuntamente perché connessi – sono infondati.

Questa S.C. ha avuto modo di statuire ripetutamente (cfr. Cass. 14.3.13 n. 6501; Cass. 8.2.11 n. 3038; Cass. 7.7.04 n. 12528; Cass. 4.5.02 n. 6420) che il lavoratore che produca in una controversia di lavoro copia di atti aziendali riguardanti direttamente la propria posizione lavorativa non viene meno ai doveri di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c.; infatti, da un lato la corretta applicazione della normativa processuale in materia è idonea a impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale, dall'altro, in ogni caso, al diritto di difesa deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di riservatezza dell'azienda.

In proposito si tenga presente, ad esempio, che il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. sussiste anche in capo a chi non abbia ancora assunto la qualità di parte in un procedimento penale: basti pensare al diritto alle investigazioni difensive ex artt. 391 *bis* e ss. c.p.p., alcune delle quali possono esercitarsi anche prima dell'eventuale instaurazione d'un procedimento penale (cfr. art. 391 *nonies* c.p.p.), oppure ai poteri processuali della persona offesa, che – ancor prima di costituirsi, se del caso, parte civile – ha il diritto, nei termini di cui agli artt. 408 e ss. c.p.p., di essere informata dell'eventuale richiesta di archiviazione, di proporvi opposizione e, se del caso, di ricorrere per cassazione contro il provvedimento di archiviazione che sia stato emesso *de plano*, senza previa fissazione dell'udienza camerale.



R.G. n. 21572/11
Ud. 28.10.14

A maggior ragione ciò deve valere riguardo a documenti prodotti nel corso d'un giudizio civile, avendo l'attore il diritto di suffragare le proprie affermazioni mediante prova testimoniale e/o produzione di documenti.

A tal fine può rivelarsene insufficiente la mera indicazione all'A.G. affinché ne disponga l'esibizione, vuoi perché nel frattempo essi potrebbero essere distrutti od occultati, vuoi per i noti limiti giurisprudenziali all'ordine di esibizione di documenti, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. (cfr., *ex aliis*, Cass. n. 13533/11).

Né si dica che i documenti *de quibus* si sono poi rivelati ininfluenti ai fini dell'accoglimento della domanda di superiore inquadramento contrattuale dell'odierna controricorrente, fondato sulle mere risultanze testimoniali: le modalità dell'esercizio del diritto di difesa vanno valutate *ex ante* e in astratto - ossia prima della decisione giurisdizionale, avuto riguardo soltanto alla loro connessione con il *thema probandum* - e non *ex post* e in concreto alla luce dell'esito della controversia e delle motivazioni espresse dal giudice, non prevedibili dalla parte nel momento in cui imposta e documenta le proprie argomentazioni difensive.

Dunque, correttamente i giudici di merito hanno escluso che tale addebito potesse integrare il concetto di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, rispondendo la condotta in discorso alle necessità conseguenti al legittimo esercizio d'un diritto e, quindi, essendo coperta dalla scriminante prevista dall'art. 51 c.p., di portata generale nell'ordinamento e non già limitata al mero ambito penalistico (e su ciò dottrina e giurisprudenza sono, com'è noto, da sempre concordi).

La valenza generale, nell'ordinamento giuridico, della scriminante dell'esercizio del diritto di difesa assorbe ogni altra considerazione sulla natura riservata o meno dei documenti e, quindi, sulla rilevanza del precedente costituito da Cass. n. 12837/05 (concernente la mera secretazione di documenti aziendali), oltre che sull'esistenza o meno di inadempimenti forieri di obbligazioni risarcitorie ex art. 1218 c.c. secondo quanto invocato dalla società ricorrente.

2- Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2087, 2103, 2059 e 2697 c.c., nonché vizio di motivazione, nella



R.G. n. 21572/11
Ud. 28.10.14

parte in cui i giudici d'appello hanno riconosciuto in favore della lavoratrice il risarcimento del danno biologico da demansionamento in base a mera documentazione medica e a consulenza tecnica, che non è mezzo di prova, senza alcun approfondimento sulla natura della patologia denunciata e sul suo nesso di causalità, patologia che la stessa D R ha ricollegato non solo al demansionamento - protrattosi per appena 18 mesi -, ma anche al licenziamento intimatole.

Il motivo va disatteso perché l'impugnata sentenza ha - con motivazione adeguata e immune da vizi logici o giuridici - accertato in concreto e liquidato in maniera personalizzata il danno da demansionamento in base a documentazione sanitaria e a relazioni mediche.

Ciò è avvenuto nel rispetto della giurisprudenza di questa S.C., che ammette la risarcibilità del danno non patrimoniale da demansionamento, danno che può consistere anche soltanto nei suoi riflessi di carattere biologico, senza doversi necessariamente estendere ad altri possibili parametri concernenti il fare reddituale del soggetto (motivatamente esclusi dalla sentenza impugnata).

Per il resto il ricorso si limita - in sostanza - a sollecitare una terza lettura del materiale istruttorio, operazione non consentita in sede di legittimità.

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.

Così deciso in Roma, in data 28.10.14.

Il Consigliere estensore

Dott. Antonio Manna

Il Presidente

Dott. Federico Roselli



Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Depositato in Cancelleria
oggi, 1-4 DIC. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI

CASSAZIONE.NET